

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-1098 del 02/03/2018
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società TASSI GROUP SRL per l'impianto destinato ad attività di Lattoneria per costruzione e rifacimento tetti, sito in Comune di Pieve di Cento (BO), via Argine Sud Ponte Nuovo n. 37.
Proposta	n. PDET-AMB-2018-1148 del 02/03/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno due MARZO 2018 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna¹

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società TASSI GROUP SRL per l'impianto destinato ad attività di Lattoneria per costruzione e rifacimento tetti, sito in Comune di Pieve di Cento (BO), via Argine Sud Ponte Nuovo n. 37.

Il Responsabile P.O. Unità Autorizzazioni Ambientali

Decisione

1. Adotta l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²)** relativa alla società TASSI GROUP SRL (C.F. e P.IVA 04045720408) per l'impianto destinato ad Lattoneria per costruzione e rifacimento tetti, sito in Comune di Pieve di Cento (BO), via Argine Sud Ponte Nuovo n. 37, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - **Autorizzazione allo scarico in acque superficiali³ di acque reflue domestiche** {Soggetto competente SUAP Unione Reno-Galliera per conto del Comune di Pieve di Cento}.
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli **Allegati A** al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.
3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁴.

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna.

² Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza e delle D.G.R. 1053/2003, D.G.R. 286/2005 e D.G.R. 1860/2006.

⁴ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁵.
5. Obbliga la società TASSI GROUP SRL a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza⁶.
6. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale⁷.
7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La società TASSI GROUP SRL (C.F. e P.IVA 04045720408) con sede legale in Comune di Pieve di Cento (BO), via Argine Sud Ponte Nuovo n. 37, per l'impianto sito in Comune di Pieve di Cento (BO), via Argine Sud Ponte Nuovo n. 37, ha presentato, nella persona di Andrea Zacchini, in qualità di procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. dell'Unione Reno-Galliera in data 01/03/2016 (Prot. n. 6884) domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 59/2013 per le matrici autorizzazione allo scarico in acque superficiali.
- Il S.U.A.P. dell'Unione Reno-Galliera, con propria nota Prot. n. 7281 del 03/03/2016 (pratica SUAP n. 26245/4821/2016 SN), pervenuta agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 04/03/2016 al PGB0/2016/3714 e confluito nella **Pratica SINADOC 10000/2016**, ha trasmesso la domanda completa della documentazione necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- Il S.U.A.P. dell'Unione Reno-Galliera, con propria nota Prot. n. 14729 del 26/02/2018 pervenuta agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 01/03/2018 al PGB0/2018/5188, ha trasmesso parere favorevole ambientale per conto del Comune di Pieve di Cento ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali,

⁵ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

⁶ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/20013.

⁷ Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

così come descritti al punto 1 della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.

- Dato atto che la società TASSI GROUP SRL ha in essere un atto di concessione del Consorzio della Bonifica Renana (n.20170084) per l'immissione dello scarico nello Scolo Consorziale Bisana a servizio dell'Attività.
- Il referente AUA di ARPAE-SAC di Bologna, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, acquisiti i pareri di competenza e preso atto che il Comune di Pieve di Cento, non ha segnalato motivi ostativi per gli aspetti urbanistico-edilizi e di impatto acustico, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE⁸. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 146,00 come di seguito specificato:**
 - Allegato A - matrice scarico acque reflue domestiche in acque superficiali: cod. tariffa 12.02.01.04 pari a € 146,00.

Bologna, data di redazione 02/03/2018

Il Responsabile P.O. Unità Autorizzazioni Ambientali
ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Stefano Stagni⁹

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

⁸ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2016-66 del 25/05/2016 che ha approvato il tariffario di ARPAE per attività tecnico-amministrative per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale.

⁹ Firma apportata ai sensi:
della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 96 del 23/12/2015 "Approvazione dell'Assetto organizzativo analitico dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) e del documento Manuale Organizzativo di Arpae";
della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 88 del 28/07/2016 che da disposizioni in merito alla proroga fino al 31/12/2017 degli incarichi dirigenziali di ARPAE;
della Determinazione del Dirigente Responsabile della SAC di Bologna n. 1055 del 18/12/2017 con cui sono state recepite le disposizioni in merito alla proroga al 31/12/2018 degli incarichi di Posizione Organizzativa ricoperti presso il Nodo della SAC di Bologna.

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto TASSI GROUP SRL
Comune di Pieve di Cento (BO), via Argine Sud Ponte Nuovo n. 37

ALLEGATO A

**Matrice scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali di cui al Capo II del Titolo IV della
Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.**

Classificazione dello Scarico

Scarico in acque superficiali (Scolo Bisana) classificato dal Comune di Pieve di Cento (BO) (visto il parere di ARPAE - ST di Bologna e Consorzio della Bonifica Renana), “scarico di acque reflue domestiche” provenienti dall'attività di Lattoneria per costruzione e rifacimento tetti.

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Pieve di Cento (BO), visto il parere di ARPAE - ST di Bologna e del Consorzio della Bonifica Renana, con parere favorevole con prescrizioni tecniche all'autorizzazione allo scarico, pervenuto agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 01/03/2018 al PGB0/2018/5188. Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - SAC di Bologna:

- Documentazione tecnica allegata alla Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata al Suap dell'Unione Reno-Galliera in data 01/03/2016 Prot.n. 6884 (BO).

Pratica Sinadoc 10000/2016

Documento redatto in data 02/03/2018

Argelato
Bentivoglio
Castello D'Argile
Castel Maggiore
Galliera
Pieve di Cento
S.Giorgio di Piano
S.Pietro in Casale
(Provincia di Bologna)

 **UNIONE
RENO GALLIERA**



Pratica 26245/4821/2016 SN

Prot. n. 14729

Oggetto: D.P.R. 59/2013 – Autorizzazione Unica Ambientale

Ditta Tassi Group S.R.L. con sede in Pieve di Cento (BO) Via ARGINE SUD Ponte Nuovo n. 37

Vista la domanda di rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale presentata in data 12/02/2016, al prot. n. 4821 e completa formalmente il 1/03/2016 P.G. n. 6884 da Fortini Susi – Cod. Fisc. FRTSSU68A63C469N in qualità di legale rappresentante della ditta **TASSI GROUP S.R.L. - P.I. 04045720408** con sede e impianto produttivo sito in Pieve di Cento (BO) Via Argine Sud Ponte Nuovo n. 37 ove viene esercitata l'attività di lattoneria per costruzione e rifacimento tetti;

Considerato che tale domanda risulta presentata per il rilascio dell'autorizzazione all' scarico in acque superficiali (scolo Bisana) di acque reflue domestiche;

Visto l'atto di concessione del Consorzio della Bonifica Renana n. 20170084 per la costruzione di un manufatto di immissione per lo scarico di acque reflue nello scolo consorziale Bisana, in sinistra idraulica a servizio dell'attività sita nel Comune di Pieve di Cento Via Argine Sud Ponte Nuovo n. 37 registrato al P.G. N. 14671 del 26/02/2018;

Considerato che:

- il sistema di trattamento dei reflui di origine domestica provenienti dai locali di servizio dell'attività (lattoneria per costruzione e rifacimenti tetti), risulta composto da una fossa Imhoff e da un filtro batterico anaerobico;
- I reflui di origine domestica trattati vengono avviati allo scarico in acque superficiali (scolo Bisana) unitamente ai reflui meteorici ricadenti sul coperto del fabbricato, prima raccolti separatamente dai reflui di origine domestica;
- dal numero di addetti dichiarato (8 impiegati e 15 operai organizzati su turni/squadre diverse) si concorda sul numero di 8 Abitanti Equivalenti presenti, quale dato proposto per il dimensionamento dei manufatti di depurazione;
- per i sistemi di depurazione proposti non è stata presentata alcuna documentazione tecnica attestante l'effettivo possesso dei requisiti minimi di dimensionamento previsti dalla DGR 1053/2003.

Classificato lo scarico prodotto come **"acque reflue domestiche"**, ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e della DGR 1053/2003;

Acquisiti i pareri di:

- **Comune di Pieve di Cento:** "favorevole nel rispetto delle eventuali prescrizioni proposte dal Distretto di Pianura di ARPAE dell'Emilia-Romagna;

Argelato
Bentivoglio
Castello D'Argile
Castel Maggiore
Galliera
Pieve di Cento
S.Giorgio di Piano
S.Pietro in Casale
(Provincia di Bologna)

 UNIONE
RENO GALLIERA



- **Arpae – Servizio Territoriale - Distretto di Pianura:** “favorevole al sistema di trattamento e scarico dei reflui di origine domestica a condizione che: i sistemi di depurazione proposti risultino dimensionati in base a quanto indicato dalla DGR 1053/2003.

La documentazione tecnica dei manufatti di depurazione utilizzati dovrà essere conservata unitamente all'atto di AUA rilasciato, ed esigibili in caso di controllo ambientale.” espresso con nota prot n. 3855 del 15/02/2018;

Visti:

- il D.Lgs. 152 del 3/04/2006;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1053 del 9/06/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 286 del 14/02/2005;
- il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- le norme generali vigenti, i nulla-osta ed i pareri necessari, richiesti a termini di legge;

Ai sensi del D.P.R. 7 settembre 2010, n. 10: “Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive”

Vista la Convenzione per la gestione associata dello Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) Intercomunale – Prot. N°14058/2008 dell’Unione Reno Galliera.

si esprime, per quanto di competenza, PARERE FAVOREVOLE all’adozione della Autorizzazione Unica Ambientale relativamente a:

- *Autorizzazione allo scarico in acque superficiali (Scolo Bisana) di acque reflue domestiche, vincolata al rispetto delle prescrizioni sopra riportate e alla sotto indicata prescrizione:*
 - al fine di garantire l'efficienza depurativa del sistema, si dovrà procedere con periodicità almeno annuale alla rimozione della massa filtrante o al contro lavaggio del filtro batterico; anche la fossa Imhoff dovrà essere svuotata con periodicità annuale ed i fanghi raccolti smaltiti attraverso Ditta autorizzata.

Si precisa inoltre che, la presente autorizzazione è valido solo per le acque, lo scarico e il recapito indicati. Ogni modificazione che si intenda apportare all’attività svolta, allo scarico di cui sopra, al sistema di convogliamento delle acque reflue, **al punto di immissione terminale in fognatura**, dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

San Giorgio di Piano, 26/02/2018

Il Responsabile SUAP
Antonio Peritore

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 20 del “Codice dell’Amministrazione digitale”
D. Lgs. vo 82/2005

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.